



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice NEGRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2009

Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, riguardanti i limiti e la pubblicità delle spese elettorali dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a colmare una grave lacuna nella disciplina elettorale per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Essa ancor oggi non prevede né i limiti alle spese elettorali dei candidati e dei partiti, né gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. In particolare nell'attuale disciplina per le elezioni europee manca l'obbligo per i candidati di servirsi del tramite di un mandatario, per raccogliere e gestire i fondi di finanziamento per la propria campagna elettorale provenienti da privati. Il mandatario elettorale è una figura centrale nel sistema di limiti, obblighi di pubblicità e controlli concernenti il finanziamento privato ai candidati e ai partiti per le elezioni politiche. L'obbligo di nominare un mandatario è finalizzato ad evitare che il candidato, attraverso rapporti diretti con i propri finanziatori, percepisca fondi al di fuori dei limiti previsti dalla legge o da soggetti non abilitati all'erogazione o, comunque, finanziamenti occulti. Svolgendo un ruolo di filtro tra il candidato e i suoi sostenitori il mandatario elettorale, con le sue attribuzioni e gli adempimenti ai quali è sottoposto, è stato introdotto nel 1993 al fine di assicurare la trasparenza delle elezioni e ridurre il più possibile il rischio di finanziamenti illeciti delle campagne elettorali, che in passato hanno gravemente inquinato la vita politica ed economica del nostro paese.

L'assenza nella disciplina attuale delle elezioni europee dell'obbligo di raccogliere e gestire fondi tramite un mandatario, così

come la mancanza di adeguate norme di trasparenza per il finanziamento privato a partiti e candidati che concorrono per i seggi italiani al Parlamento europeo, non ha oggi alcuna ragion d'essere. Innanzitutto la figura del mandatario è stata recepita dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, che la ha esteso alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, originariamente escluse, assieme a quelle europee, dall'ambito di applicazione di alcune norme della legge 10 dicembre 1993, n. 515. In secondo luogo, l'attuale sistema elettorale per le elezioni europee prevedendo la possibilità del voto di preferenza, oggi escluso per le elezioni politiche, rende la competizione tra candidati più aspra e serrata, anche tra i candidati appartenenti ad una medesima lista elettorale. Ciò comporta naturalmente che, per le elezioni del Parlamento europeo, i finanziamenti privati rivestano un ruolo determinante per l'elezione di un candidato. Le norme sulla trasparenza delle campagne elettorali dei singoli candidati sono quindi tanto più necessarie alle elezioni europee di quanto non lo siano per le elezioni politiche, per le quali sono state originariamente previste, ma nelle quali l'esclusione del voto di preferenza ha oggi notevolmente ridotto la competizione tra candidati e trasformato l'appuntamento elettorale ad una competizione tra liste bloccate.

Il presente disegno di legge colma tale lacuna del nostro ordinamento, modificando l'articolo 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così estendendo anche alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia la disciplina sul mandatario elettorale e sulla trasparenza amministrativa delle campagne elettorali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge».

